



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela del Suolo e Rifiuti

Proposta nr. 74 del 12/06/2013 -
Determinazione nr. 1501 del 13/06/2013

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Ungheria, impianto Duna Drava di Beremend. Società GEONOVA Spa. Notifica IT 016015.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Esaminate le seguenti circostanze di fatto

- La Società GEONOVA Spa con sede legale a Treviso (TV), Via Feltrina n. 230/232, intende spedire in Ungheria rifiuti provenienti dal proprio impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Carnia 9, ed in tal senso ha presentato i documenti per la notifica in base al Reg.to 1013/2006 in data 21 gennaio 2013;
- il numero della notifica è IT 016015;
- la notifica è relativa al recupero (R1) di **3.500 Mg** (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.12 (Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti), non presente nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 152 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- il sito di destinazione è l'impianto DUNA DRAVA CEMENT Kft (7827 Beremend, Hrsz. 064/2) HUNGARY
- il tragitto comunicato interessa esclusivamente i territori dell'Italia, della Slovenia e dell'Ungheria;
- il trasportatore indicato nei documenti di notifica è OBERON TRANS Kft, 2030, Erd, Radnai u.64, Hungary;
- con nota di data 24 gennaio 2013 (prot.6534), la scrivente Autorità ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1013/2006,

all'Autorità di destinazione ed a quella di transito;

- l'Autorità di destinazione, con note dell'8 e 27 febbraio e del 9 maggio, qui pervenute rispettivamente in data 25 febbraio, 11 marzo e 22 maggio, ha chiesto al notificatore integrazioni della documentazione, assegnando un termine di trenta giorni dal ricevimento;
- l'Autorità di transito, Ministero dell'Ambiente della Repubblica di Slovenia, con nota del 26 febbraio 2013 ha chiesto integrazioni documentali alla notifica assegnando il termine del 10 aprile 2013;
- l'Autorità di destinazione ha fatto pervenire in data 3 giugno 2013 il consenso alla spedizione, anche in lingua inglese, che risulta datato 22 maggio 2013;
- La data della conferma di ricevimento risulta il 15 maggio 2013, ma tale conferma è giunta unitamente al consenso in data 3 giugno 2013;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV);
- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti"
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- determina dirigenziale n. 2965 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente Ing. Paolo Verardo;
- determinazione n. 1565 del 24/06/2010 con la quale la società GEONOVA Spa è stata autorizzata alla gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato a San Vito al Tagliamento, via Carnia, 9;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione.

La notifica è conforme alla normativa e non vi sono motivi per sollevare obiezioni a norma dell'art. 12 del Regolamento 1013/2006 o porre condizioni in base all'art. 10, comma 1 del medesimo Regolamento.

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa che in questo caso, tenuto conto del tardivo invio da parte dell'autorità ungherese, deve essere presa entro il 3 luglio 2013;

D E T E R M I N A

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla **GEONOVA Spa** di Treviso il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 016015** relativa al trasporto in Ungheria, presso l'impianto Duna Drava Cement Kfp di Beremend, a fini di recupero (R1) di **3.500 Mg (t)** di rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti **19.12.12**, come in premessa indicato, per la quale sono previsti 152 trasporti su strada.
2. il consenso alla spedizione è valido sino al **28 febbraio 2014**, in conformità a quanto indicato nell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
3. il presente consenso decade se non esistono o vengono meno gli atti di consenso dell'autorità ungherese di destinazione e quello, anche in forma tacita, dell'autorità slovena di transito;
4. **non è necessario porre condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006;**
5. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli indicati in premessa (OBERON TRANS Kft, 2030, Erd, Radnai u.64, Hungary) ed elencati nei documenti di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;
 - e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità

- competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
- f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
- a. GEO NOVA Spa dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98.
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
- a. Entro gli stessi termini di cui alla lettera a) del paragrafo "Condizioni riferite alla garanzia finanziaria" GEO NOVA Spa dovrà fornire una traduzione autenticata dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
 - b. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
 - c. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
 - d. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni.
8. vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. La Provincia si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento.
 - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa.
 - c. Il presente provvedimento viene inviato, unitamente a copia del documento di notifica a:
 - Notificatore
 - Autorità di destinazione
 - Autorità di transito
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione.
 - d. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato

rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.

9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica..

Pordenone, li 13/06/2013

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Paolo Verardo

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VERARDO

CODICE FISCALE: VRRPLA68C11H657X

DATA FIRMA: 13/06/2013 06:19:03

IMPRONTA: 11A0CB397B79403AF0F0895F979404A863EF6DA39328A02A204F0B91B949087E
63EF6DA39328A02A204F0B91B949087E02F5E93B6994EEF4BD4B4D00930DFB79
02F5E93B6994EEF4BD4B4D00930DFB79787165195726C4AED6743A11A49ECEAA4
787165195726C4AED6743A11A49ECEAA47BD6EDF7D2B9EDD8AA30E3433D95EC3C